

**COMUNICAZIONE UNICA**  
ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODULISTICA  
GESTIONE PREVIDENZIALE COMMERCianti AUTONOMI

**PREMESSA**

I contributi previdenziali da lavoro autonomo derivano dallo svolgimento dell'attività di impresa (individuale, familiare o società) disciplinata dagli articoli n. 2082 e seguenti del codice civile.

La professionalità dell'esercizio di attività d'impresa implica l'abitudine ma non necessariamente la continuità (è imprenditore anche chi esercita attività stagionale, esempio: stabilimento balneare), né la esclusività o prevalenza (è imprenditore anche l'impiegato che nelle ore libere gestisce un bar).

Tuttavia, **perché l'esercizio d'impresa determini il sorgere dell'obbligo contributivo oltre che abituale l'attività deve essere prevalente** e cioè svolta, in termini di tempo impiegato e reddito percepito, in modo prevalente rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.

Sono tenuti all'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti gli esercenti le attività del settore terziario, di cui all'elenco allegato, nonché i loro collaboratori.

Si precisa che la descrizione dell'attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività (ad esempio commercio al minuto, commercio all'ingrosso...) e le categorie di prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, apparecchi elettronici...). In caso di somministrazione di alimenti e/o bevande si deve indicare la tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca... Non sono ammesse espressioni generiche, come ad es. commercio al dettaglio di generi non alimentari.

**MODULISTICA**

La modulistica predisposta per il Registro Imprese/Rea è stata integrata con le indicazioni dell'INPS ai sensi dell'art. 44, cc. 8 e ss, del DL 269/2003.

Pertanto, premesso e considerato che per quanto riguarda gli autonomi l'iscrizione ed i successivi adempimenti si riferiscono ad una persona fisica (titolare, collaboratore, socio) la gestione di tali dati avviene mediante la compilazione del **riquadro AC**, nei seguenti moduli:

- I1 – iscrizione impresa individuale
- I2 – modifica impresa individuale
- Int/P – in caso di società, per i singoli soci.

Come previsto dalla Circolare n. 3628/C del Ministero Sviluppo Economico, il riquadro AC deve essere compilato per richiedere la prima iscrizione del titolare/socio e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitudine e prevalenza) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

Si precisa che il riquadro AC deve essere **SEMPRE compilato per richiedere l'iscrizione** di cui sopra, **ovvero per dichiarare la non iscrizione** nell'ipotesi in cui il dichiarante:

- svolga un'attività di lavoro dipendente a tempo pieno; in tal caso è tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attività lavorativa;
- sia esclusivamente socio di capitale e non presti alcuna attività lavorativa;
- sia iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza Ente o Cassa di ordine professionale;

- sia già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. In tale caso è tenuto ad indicare il codice azienda Inps.

In particolare, con riferimento ai Modd. I2 e Int/P il quadro deve essere utilizzato anche per richiedere la cancellazione o per modificare la posizione già esistente presso l'Inps al fine di un corretto aggiornamento della posizione contributiva.

Si raccomanda: la compilazione dell'Int/P per la cessazione di posizione previdenziale deve essere gestita come modifica se la persona mantiene cariche/qualifiche nella società.

La compilazione per la cancellazione è prevista quando:

- non sussistano più i requisiti previsti dalla L.662/1996;
- sia cessata l'attività commerciale indicando l'eventuale prosecuzione di attività lavorativa presso un'altra azienda senza soluzione di continuità.

## **L'IMPRESA FAMILIARE**

Tutti i componenti dell'impresa familiare sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Commercio, in quanto la sua costituzione presuppone, ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ. e del d.p.r. 597/73 art. 5 che titolare e coadiuvanti della impresa stessa svolgano la propria attività con carattere di abitudine e prevalenza.

## **SOCIETÀ DI PERSONE**

### **1. Società in nome collettivo artt. 2291 - 2312 cod. civ.**

I soci di una s.n.c. commerciale, che svolgono la loro attività con carattere di abitudine e prevalenza, sono obbligati all'iscrizione nella Gestione previdenziale dei Commercianti, indipendentemente dal loro numero. I familiari che svolgono attività lavorativa nella società con carattere di abitudine e prevalenza, sono obbligati all'iscrizione come coadiutori.

### **2. Società in accomandita semplice artt. 2313 – 2324 cod. civ.**

E' obbligatoria l'iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari; quindi, la qualifica di socio accomandatario di s.a.s comporta per definizione (artt. 2313 e segg. del codice civile) l'attribuzione degli obblighi di amministrazione e gestione della società. Il socio accomandante che presta attività lavorativa non è iscrivibile come titolare, mancando il requisito della responsabilità. Può eventualmente essere iscritto come familiare coadiutore o come dipendente, ricorrendone i presupposti.

## **SOCIETÀ DI CAPITALE**

### **1. Società per azioni**

Non hanno i requisiti per l'iscrizione alla Gestione previdenziale dei Commercianti e quindi i soci non hanno tutela previdenziale come lavoratori autonomi.

### **2. Società a responsabilità limitata**

E' iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale. L'art. 1, comma 203, della legge 662/1996 ha, infatti, ridefinito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti ed ha introdotto l'iscrivibilità della figura del socio di società a

responsabilità limitata, in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e di prevalenza, pur in assenza di piena responsabilità giuridica.

La disposizione va applicata anche al socio unico di Srl che ha quindi l'obbligo assicurativo se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di direzione) con carattere di abitudine e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa.

NOTA BENE - Se il socio di srl non gestisce autonomamente il proprio lavoro, ma è soggetto ad esempio, al rispetto di orari prestabiliti, di giustificazione assenze, di sanzioni disciplinari, il suo lavoro è inquadrabile come lavoro dipendente. Non è invece possibile quando è amministratore unico. Per quanto riguarda invece l'eventualità che, il socio di srl possa instaurare con la società un rapporto di collaborazione iscrivibile alla Gestione Separata ex art. 2 della L. n. 335/95 la valutazione va effettuata caso per caso, poiché il contratto deve avere una autonoma connotazione rispetto alle generiche finalità descritte dall'oggetto sociale. In altre parole non deve trattarsi dello svolgimento di attività tipiche di organizzazione, esecuzione e gestione della società. Per i soci di s.r.l. la problematica dell'abitudine e prevalenza è maggiormente sentita con riferimento al caso di amministratore che sia anche socio lavoratore. In attesa di nuove disposizioni alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, ad oggi l'orientamento dell'Inps è quello della doppia contribuzione previdenziale (Gestione Separata e Gestione Commercio) in presenza dei relativi requisiti. Pertanto, l'obbligo di versamento alla Gestione Separata scatta autonomamente rispetto all'obbligo sulla Gestione Commercio, solo in considerazione di un incarico (amministratore della società) rispetto al quale è stabilita la corresponsione di un compenso qualificato fiscalmente come reddito assimilato al lavoro dipendente quindi del tutto distinto rispetto al reddito d'impresa sul quale viene calcolata la contribuzione da commerciante.

## **TERMINI**

Il termine è di 30 giorni dal verificarsi dell'evento (es. inizio dell'attività). Il superamento del termine comporta:

- la sanzione amministrativa di € 20 per istanze di iscrizione di ditte individuali al Registro Imprese;
- sanzione REA Mod. 12 Q.8 quando non si modifica l'attività prevalente di cui al Q. 10; Mod. S5) a carico di titolare/amministratori dell'ammontare pari a € 10,33 dal 31° al 60° giorno di ritardo , € 51,33 dal 61° giorno;
- il pagamento di interessi di mora verso l'Inps. Se il ritardo nell'adempimento è superiore ad un anno si configura l'evasione contributiva.

## **ONERI**

In caso di avvio di attività di impresa contemporaneamente alla denuncia Inps, dovranno essere corrisposti:

- Mod. 11 – diritti di segreteria € 18, bollo € 17,50
- Mod. 12 - diritti di segreteria € 18. Bollo dovuto solo se vengono compilati entrambi i quadri, 8 e 10;
- S5 . diritti di segreteria € 30. Non è dovuto il bollo.

Qualora l'inizio attività venga dichiarato su impresa individuale costituita inattiva:

- Mod. 12 in esenzione da diritti e bolli.

Nessun costo per la presentazione della sola pratica Inps.

### **AZIENDE CHE OCCUPANO DIPENDENTI**

L'art. 5 del dpcm 6 maggio 2009 (v. sul punto anche la circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010) stabilisce che la comunicazione unica si applichi alla "... (omissis) ... e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a: 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa; g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS".

Con la circolare sopra ricordata l'INPS ha quindi stabilito quanto segue:

"... Per quanto sopra, stante il tenore letterale della norma che dispone, al comma 1 dell'articolo 9 del DL 7/2007, l'unicità dell'adempimento per tutti gli enti di riferimento - richiamati al punto 1 - nelle ipotesi di "avvio, modifiche o cessazioni dell'attività dell'impresa", dal 1 aprile 2010 ComUnica diviene la sola modalità per lo svolgimento di uno degli adempimenti appena citati.

Pertanto **nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente** (da cui discende l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA).

Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto né, tanto meno, il previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale.

**Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività dell'impresa**, da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un'azienda già operante ma senza matricola o codice azienda per agricoltori), gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi al loro disposizione dalla piattaforma web di ComUnica o dei servizi online dell'INPS.

La medesima facoltà potrà essere esercitata anche nelle ipotesi di **sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con dipendenti**, in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al "continuum" dell'attività dell'impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli utenti potranno utilizzare uno dei citati canali telematici.

In merito alla gestione delle informazioni riguardanti la **sede operativa dell'impresa**, per quanto osservato al periodo precedente, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle modalità più volte richiamate.

Con riferimento infine alla modifica delle informazioni riguardanti **la sede legale**, la **ragione sociale e/o la denominazione** dell'impresa e **l'attività economica** dell'impresa, poiché le stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad assolvere al Registro Imprese, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA, per le aziende agricole".

#### **TERMINI PER EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI :**

Il termine utile e ultimo per effettuare l'adempimento senza sanzioni è il giorno immediatamente precedente la scadenza prevista per il versamento dei contributi e quindi il giorno 15 di ogni mese.

#### **Allegato**

#### **Elenco delle attività soggette all'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti**

- COMMERCIO DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
- INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
- COMMERCIO ALL'INGROSSO (AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO (AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
- ALBERGHI, PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI
- ATTIVITA' IMMOBILIARI
- NOLEGGIO DI MACCHINARI, DI ATTREZZATURE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
- MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA; ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO; SPEDIZIONIERI E AGENZIE DOGANALI; GESTIONE AUTOSTAZIONI; SOCCORSO STRADALE; MANUTENZIONE AUTOVEICOLI; RIMOZIONE AUTOVEICOLI;
- INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- SERVIZI PER L'IGIENE, LA PULIZIA E LA CURA DELLA PERSONA
- SERVIZI PER L'IGIENE E LA PULIZIA DELL'AMBIENTE
- SERVIZI SOCIO-SANITARI
- ATTIVITA' DI SERVIZI VARI
- PROPRIETARI DI IMMOBILI
- ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI
- INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA E ATTIVITA' AUSILIARIE
- RICERCA E SVILUPPO
- SERVIZI PRIVATI PER L'ISTRUZIONE
- ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, ARTISTICHE E IMPRENDITORIALI